



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

18/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. LUPO GIOVANNI, ██████████ tesserato presso CSB MASTER CLUB CARMIANO C.P. LECCE, tessera Fibus n. FB75A079;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e 11, aggravato ex art. 31 let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 30.06.2017 del Consigliere Federale FIBIS, Avv. Andrea Chiesura.

All'udienza del 13 novembre 2017 nessuno è comparso per il tesserato, il quale però ha fatto pervenire memorie.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso più *post* pubblicati su Facebook sul gruppo Amiamo il Biliardo, nei quali venivano espressi giudizi offensivi nei confronti della Federazione e dei suoi Dirigenti.

D'altronde il tesserato, attraverso una memoria che ha fatto pervenire al Tribunale, ha ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per quanto scritto, seppur minimizzando e sottolineando il carattere goliardico dell'affermazione.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua, anche perché l'aumento da applicare per effetto dell'aggravante contestata (anch'essa sicuramente integrata dalla condotta dell'incolpato) può essere neutralizzato dal riconoscimento delle attenuanti ex art. 33, comma 2, Regolamento di Giustizia, alla luce dell'ammissione di responsabilità e del corretto comportamento processuale del LUPO.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato **LUPO GIOVANNI**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della **sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre)**.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 13 novembre 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia